

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 Agosto 2007

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2007/2008, dal comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: il comitato), che evidenziano, in ipotesi di inverno intermedio con temperature attese valutate su base statistica quarantennale, sia un ricorso totale allo stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo stoccaggio strategico e conseguente riduzione della punta massima erogabile dal sistema degli stoccaggi, sia la coerente necessita' di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale;

Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato nella riunione del 12 luglio 2007;

Considerato il parere in merito al contenuto del presente decreto espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita') con deliberazione 1° agosto 2007, n. 202/2007;

Ritenuto che e' necessario assicurare la disponibilita' massima di gas di importazione nel periodo invernale 2007-2008 per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi nello stesso periodo invernale;

Ritenuta necessaria ed urgente la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo periodo invernale;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas

1. Con decorrenza dal 5 novembre 2007 e fino al 31 marzo 2008, ciascun utente titolare di capacita' di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di

utilizzare completamente le capacita' di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti per il prossimo anno termico 2007-2008, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, tenuto conto dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione.

2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero (di seguito: la direzione) ed all'Autorita' entro il 28 settembre 2007 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo.

3. La direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al comma 2 il controllo delle capacita' di trasporto effettivamente richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per l'anno termico 2007-2008, sulla base dei contratti di importazione e delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla stessa direzione i dati relativi alle capacita' richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 dicembre 2006 con cui e' stata approvata la procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:

a) una tolleranza del 2%;

b) contenuto energetico del gas importato;

c) eventuali cause di forza maggiore che, segnalate in consistenza e durata prevista e documentate all'impresa maggiore di trasporto ed alla direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico entro le ventiquattro ore successive all'evento, abbiano ottenuto successiva validazione da parte del Ministero a seguito di verifica;

d) capacita' effettivamente riacquistate da terzi, a seguito di messa a disposizione delle capacita' non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita';

e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in piu' punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacita' conferita, purché le capacita' non utilizzate nei singoli punti siano state riacquistate da terzi dopo essere state rese disponibili dai soggetti titolari su base interrompibile con adeguato preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita', dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della capacita' conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.

5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 e' determinato in misura pari al 20% del corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/2005, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/2006, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi.

6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di cui al comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/2005, citato al comma 5, e' determinato dall'Autorita' entro il 30 novembre 2007.

7. Con deliberazione dell'Autorita' sono disciplinate le modalita' di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti

dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.

8. L'Autorita', al fine di massimizzare l'utilizzo della capacita' conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacita' non utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2007-2008 il riacquisto di capacita' non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.

9. A partire dalla data di decorrenza della massimizzazione delle importazioni e fino alla data di termine della stessa, in accordo con quanto stabilito dall'Autorita' con deliberazioni in merito, e' sospesa l'applicazione dei corrispettivi per superamento della capacita' di iniezione di cui all'art. 15, comma 2 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14, comma 16 della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorita'.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo invernale 2007-2008 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svasso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e disponibilita' di gas per il restante periodo.

2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 dicembre 2006 e' modificata in accordo alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 30 agosto 2007

Il Ministro: Bersani